



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III BIS

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. n. 6533/2019

^^^

PER: VERRENGIA LEANDRO (C.F.: VRRLDR71A30I676I), nato a Sessa Aurunca (CE) il 30.01.1971 e residente a Caserta in Via Petrarca n. 26 (81100), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti –

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI:

- **FUMANTE CATERINA**, elettivamente domiciliata in Via Piave n. 183 (81040) – Curti (Caserta);
- **PRODROMO RAFFAELE**, elettivamente domiciliato in Via Morelli n. 27 (81055), Santa Maria Capua Vetere (Caserta);
- **NOTARO CLAUDIA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno e presso il suo studio elettivamente domiciliata a Palermo, in Via A. La Marmora n. 71, con notifica PEC al seguente indirizzo: a.benigno@pec.avvbenigno.eu;

-Controinteressati-

E NEI CONFRONTI DI: CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (C.F. E P. IVA 00502591209), in persona del legale rapp.te *p.t.*, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40, con notifica PEC al seguente indirizzo: damianolipani@pec.lipani.it;

-Terzo interveniente ad opponendum-

^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Direttoriale per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e protocollo sconosciuti in quanto non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dal Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017;
2. Dell'elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 17.08.2022, nella parte in cui è stato inserito il nominativo di una candidata riammessa per effetto di un provvedimento giurisdizionale, all'esito della rettifica della graduatoria di merito, non comunicata sul sito del Ministero dell'Istruzione;
3. Dell'Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui è stato così disposto: *“si invitano i candidati utilmente collocati dalla posizione 3239 alla posizione 3270 della graduatoria di merito ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto esclusivamente tramite POLIS, a partire dalle ore 10:00 del 25/08/2022 e fino alle ore 23:59 del 26/08/2022”*, in quanto programmate sulla base della graduatoria rettificata, della quale non si conosce il relativo provvedimento, in quanto non pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;
4. Dell'elenco delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale in data 30.08.2022, in quanto effettuate sulla base della graduatoria rettificata e non resa pubblica sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 21/12/2021:

Del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del *software* che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti - meglio approfonditi e documentati nel corso del presente atto - che hanno causato il mancato salvataggio delle risposte fornite da parte ricorrente nel corso della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 02/11/2021:

- a) del Decreto Direttoriale n. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021, del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, con il quale è stata rettificata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90; nonché del relativo elenco allegato;
- b) delle successive assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori del concorso; nonché delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- c) delle assegnazioni alle sedi di servizio effettuate anche attraverso ciascun U.S.R.;
- d) dell'elenco degli idonei;
- e) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 19/11/2020:

- a) del Decreto Direttoriale n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020, del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, con il quale è stata rettificata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90; nonché del relativo elenco allegato; nonché dei precedenti Decreti di rettifica della medesima graduatoria n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020, n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020 e dei rispettivi e relativi elenchi allegati;

b) delle successive assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori del concorso; nonché delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

d) delle assegnazioni alle sedi di servizio effettuate anche attraverso ciascun U.S.R.;

e) dell'elenco degli idonei;

f) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 22/11/2019:

a) del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione direzione generale per il personale scolastico, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90; nonché del relativo elenco allegato;

b) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 della suindicata Amministrazione, di rettifica del precedente Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019; nonché del relativo elenco allegato;

c) delle successive assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori del concorso; nonché delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

d) delle assegnazioni alle sedi di servizio effettuate anche attraverso ciascun U.S.R.;

e) dell'elenco degli idonei;

- f) della nota M.I.U.R. n. 42638 del 26.9.2019, avente ad oggetto il riscontro istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nonché dei relativi allegati;
- g) della nota M.I.U.R. n. 43707 del 4.10.2019, avente ad oggetto il riscontro istanze di accesso alla valutazione dei titoli ed agli elaborati di altri candidati, nonché dei relativi allegati;
- f) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N.

6533/2019:

- a) della graduatoria, pubblicata in data 27 marzo 2019, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90;
- b) del provvedimento di non ammissione dell'odierna parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso pubblico;
- c) degli atti, verbali e lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell'attribuzione del relativo punteggio, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- d) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di due sotto forma di "casi studio", in contrasto alla previsione del bando di concorso; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

- e) del Decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché dei successivi decreti di nomina delle Sottocommissioni e di quelli (plurimi) relativi alla nomina sostitutiva di componenti via via dimessisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- f) dei quadri di riferimento relativi alla valutazione delle prove scritte adottati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, nonché dei criteri di valutazione delle prove scritte, della relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione, secondo quanto risulta dal Verbale del 25 gennaio 2019, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- g) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l'hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, con particolare riguardo alla non corretta funzionalità dei supporti informatici adottati;
- h) dell'autenticazione ed identificazione delle prove dei candidati attraverso "codice personale" e codice fiscale, delle modalità di identificazione dei candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi, nonché delle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove e della lesione del principio di anonimato degli elaborati;
- i) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento del prove scritte;
- j) del mancato espletamento – in spregio del bando di concorso – di prova scritta unica e simultanea, in ragione del differimento disposto dall'USR della Sardegna, a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo), alla data del 13 dicembre 2018, nonché in ragione degli orari d'inizio diversi per lo

svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti;

k) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di concorso;

l) Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”*;

m) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce la partecipazione di parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso, in corso di svolgimento.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a partecipare alle prove orali del concorso;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione di parte ricorrente alle prove orali del concorso *de quo*.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Con ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente impugnava l'esclusione dallo svolgimento della prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, cagionata esclusivamente dai malfunzionamenti del sistema informatico riscontrati durante la prova scritta, che ne impedivano il relativo superamento.
- In particolare, come anche provato dalle relazioni tecniche e dalle perizie depositate in atti, rese da esperti del settore, lo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è stato caratterizzato da un comprovato difetto di funzionamento del *software* fornito dall'Amministrazione.
- La gestione della procedura informatizzata è stata dunque affidata ad un sistema affetto da evidenti vizi di malfunzionamento, che hanno cagionato il mancato salvataggio

automatico di risposte correttamente fornite dai candidati alla predetta procedura concorsuale, nonché il blocco del sistema durante lo svolgimento della prova.

- A seguito dell'instaurazione del contenzioso per cui è causa, veniva pubblicata e poi rettificata, sempre nel mese di agosto 2019, la graduatoria di merito della procedura concorsuale in oggetto, che veniva impugnata nei termini di legge da parte ricorrente.
- Nell'anno 2021, con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, il Ministero dell'Istruzione procedeva ancora un volta ad una ulteriore rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato, che veniva impugnata con motivi aggiunti da parte ricorrente.
- Il Ministero dell'Istruzione, a decorrere dall'anno 2019, ha pertanto proceduto alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di una serie di graduatorie di merito rettificate di volta in volta e pertanto impugunate ritualmente dai candidati esclusi dalla partecipazione alla prova orale.
- Nel corso del mese di Agosto 2022 la resistente Amministrazione, in aperta violazione di legge, ha invece rettificato ulteriormente la graduatoria di merito del concorso in oggetto, senza però procedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come doveroso.
- A riprova di ciò è sufficiente osservare che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7055/2022 pubblicata in data 09/08/2022, in relazione al ricorso promosso dalla Dott.ssa Bianca Del Regno, riconosceva la fondatezza delle censure dalla medesima sollevate, così pronunciandosi: ***"In conseguenza dell'accoglimento della censura in esame risulta illegittima e va annullata la graduatoria finale del concorso nella parte concernente la ricorrente, che dovrà quindi essere riformulata in conseguenza del maggior punteggio spettante a quest'ultima, come sopra accertato. Deve inoltre essere annullato in via derivata il provvedimento di depennamento dalla graduatoria successivamente adottato nei confronti della medesima ricorrente. 8. In riforma della sentenza di primo grado, l'appello deve essere accolto nei termini ora esposti. La natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di***

giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati".

- In conseguenza di tanto, il Ministero dell'Istruzione procedeva alla rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, come dimostrato dall'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali del 17.08.2022, del 24.08.2022 e del 30.08.2022, ove risulta difatti presente anche il nominativo della candidata Del Regno, ammessa a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato.
- È dunque evidente come la resistente Amministrazione sia incorsa in una ulteriore manifesta violazione di legge, consistita nell'aver rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici ed aver disposto le ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali sulla base della predetta, senza aver proceduto alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento così come rettificato.
- Non solo il Ministero dell'Istruzione, sin dall'avvio della procedura concorsuale per cui è causa, ha agito violando le diverse disposizioni di legge in quanto ha elaborato le graduatorie di merito di volta in volta rettificate pur all'esito di una procedura concorsuale palesemente viziata da numerose irregolarità, ma con la modifica della graduatoria operata nel corso del mese di Agosto 2022 ha del tutto omissso la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo provvedimento di rettifica, sconosciuto a tutti i consociati.
- Ancora una volta la resistente Amministrazione ha palesemente leso i diritti di parte ricorrente, attraverso la rettifica in autotutela di una graduatoria la cui conoscibilità doveva necessariamente essere estesa a tutti i candidati alla procedura concorsuale in oggetto.
- Tanto premesso, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei successivi motivi aggiunti, avverso i provvedimenti impugnati parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ricorre con motivi aggiunti innanzi all'Ecc.mo T.A.R. adito, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA GRAVANTI IN CAPO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

È ben noto il contenzioso pendente nell'ambito del concorso in oggetto, in relazione al quale la resistente Amministrazione ha più volte ostinatamente rettificato la graduatoria di merito senza prima procedere al riesame di tutta la procedura, meritevole di essere invalidata a causa dei numerosi vizi riscontrati in sede di svolgimento della predetta.

Il Ministero dell'Istruzione non ha difatti garantito il corretto espletamento del concorso in oggetto e, ciononostante, ha rettificato in più riprese la graduatoria di merito, ritualmente impugnata di volta in volta da parte ricorrente, il cui pregiudizio si è sostanziato non solo e tanto nell'aver subito lo svolgimento di una prova in contrasto con le linee guida previste, ma anche nell'aver assistito alla pubblicazione di una graduatoria di merito formata all'esito di una procedura concorsuale viziata.

Al fine di non tediare ulteriormente l'Ecc.mo T.A.R. adito è sufficiente soltanto richiamare le numerose censure mosse con riferimento sia allo svolgimento della prova scritta che alla prova orale del concorso in esame, laddove il Ministero dell'Istruzione ha adottato valutazioni illogiche e priva della dovuta imparzialità.

A ciò deve senz'altro aggiungersi la problematica connessa alla acquisizione del codice sorgente del *software* utilizzato per la gestione della procedura concorsuale – interamente informatizzata - il quale è stato dimostrato essere carente delle imprescindibili garanzie di efficacia e trasparenza delle operazioni, tanto da determinare il mancato superamento della prova scritta di molti candidati, per motivi non imputabili ai predetti.

Senza tralasciare pertanto quanto ha già costituito oggetto di censura e dunque, nello specifico, la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei criteri individuati per

lo svolgimento delle prove concorsuali, oggetto di impugnazione dei presenti motivi aggiunti è la graduatoria ulteriormente rettificata nel mese di Agosto 2022 che, oltre ad essere stata elaborata all'esito di una procedura concorsuale palesemente viziata, non è stata pubblicata sul sito istituzionale della resistente Amministrazione la quale, in tal modo, si è resa protagonista di una ulteriore grave violazione.

È noto difatti che, nell'ambito delle procedure concorsuali, incombe sulle Amministrazioni pubbliche un obbligo di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

In particolare, l'art. 19 del predetto decreto relativo ai “Bandi di concorso” così dispone: *“1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le **graduatorie finali**, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 2. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano e tengono costantemente** aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”*.

Le Pubbliche Amministrazioni sono dunque tenute alla pubblicazione dei dati relativi allo svolgimento delle prove concorsuali, ivi comprese le graduatorie finali aggiornate anche con l'eventuale scorrimento dei candidati risultati ulteriormente idonei.

Ciò si pone in conformità con le Linee Guida adottate dal Garante della Privacy del 15.05.2014, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014 in tema di “Trasparenza sui siti web della P.A.” ove, con riferimento specifico alle “Graduatorie”, è così stabilito: *«Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove*

intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio) (62). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante (63), assolve alla **funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive**. Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati (64). Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica (65), il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Come già rilevato in passato dal Garante (67), al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)>>.

Il principio di trasparenza amministrativa nell'ambito delle procedure concorsuali rappresenta uno dei principi cardine dell'attività dell'Amministrazione, la quale si deve conformare a quanto espresso dall'art. 1 della legge n. 241/90 che così sancisce: << L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di **pubblicità e di trasparenza**, secondo le

modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario>>.

La resistente Amministrazione ha, ancora una volta, violato i principi base dell'ordinamento, non rispettando le prescrizioni contenute nella legge n. 241/90, in quanto non ha assolto i propri obblighi di pubblicità e trasparenza, che si collocano come imprescindibili in quanto posti a salvaguardia dei consociati, nel caso di specie i candidati ad una procedura concorsuale.

Nella stessa direzione, l'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 ha individuato quale "Principio generale di trasparenza" il seguente: *"1. La trasparenza e' intesa come **accessibilità totale** dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.** 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione".*

Il Ministero dell'Istruzione, omettendo la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata del concorso in oggetto, ha di fatto impedito ancora una volta ai candidati alla predetta procedura di poter tutelare i propri diritti, nello specifico attraverso la promozione di una attività difensiva dinanzi all'intestato Tribunale.

Soltanto attraverso l'individuazione di ulteriori provvedimenti i consociati sono venuti a conoscenza della rettifica della graduatoria di merito, effettuata con modalità irrituali e sconosciute, in aperta violazione del D. Lgs. n. 33/2013 e della legge n. 241/1990.

Difatti, si tratta di dati dei quali è in possesso la sola Amministrazione che, volutamente, non ha reso noti a tutti gli aspiranti Dirigenti Scolastici, incorrendo in una manifesta violazione degli obblighi di trasparenza sulla medesima gravanti.

È pertanto evidente che, nel caso di specie, oltre ad una manifesta irregolarità nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, si individua una vera e propria forma di inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile, la cui violazione ha impedito la conoscibilità di atti e provvedimenti che devono essere resi pubblici.

In questa direzione si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva che, con parere n. 515/2016, ha ribadito l'importanza del principio di trasparenza in quanto <<[...] *rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale "casa di vetro" improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità, garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione*>> (cfr. sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Adunanza Plenaria n. 10/2020).

Da tanto si evince pertanto che, ancora una volta, la resistente Amministrazione si è resa responsabile di una ulteriore grave violazione, consistita nell'aver omesso la pubblicazione di atti dovuti, ai fini della legittima conoscibilità nei confronti dei candidati ad una procedura concorsuale.

Per quanto esposto, si rileva come i diritti dei candidati alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259/2017 siano stati ulteriormente compromessi in primo luogo dalla predisposizione di una ulteriore graduatoria rettificata, sconosciuta ai consociati, condizione aggravata dalla mancata pubblicazione della predetta sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, in aperta violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni.

La graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così come ulteriormente rettificata, merita pertanto di essere annullata in quanto emessa in aperta violazione di legge e, ancora una volta, a danno di tutti i candidati alla procedura concorsuale in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Ministero dell'Istruzione ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, nonché di tutti quelli successivi attraverso i quali ha disposto le assegnazioni regionali, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atti connessi e consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione e rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti e per i motivi sopra indicati.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali del 17.08.2022;
2. Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022;
3. Elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali del 30.08.2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 21.10.2022

Avv. Domenico Naso

¹ Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *"il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente"* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).